

ciclo produttivo che si chiude a fine autunno con la lavorazione dell'ultima uva da tavola;

per il terzo anno di seguito la campagna ciliegicola risulta dolorosamente penalizzata per l'economia della provincia di Bari e, in particolare, per i Comuni di Conversano, Turi, Castellana Grotte Sanmichele e Acquaviva nei cui territori è concentrata la produzione della varietà più pregiata di cui si è detto;

considerate le numerose calamità naturali intervenute nell'anno corrente e le scarse risorse individuate in finanziaria per la legge n. 185 del 1992 —:

quali iniziative intenda adottare a sostegno delle imprese e delle cooperative dei produttori a causa della calamità e del mancato raccolto, nonché a favore dei lavoratori per il riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali dello stesso numero di giornate accreditate nell'anno 2003;

qualora le risorse di cui alla legge n. 185 del 1992 non fossero sufficienti a coprire le necessità di cui sopra, quali iniziative intenda assumere. (4-10230)

\* \* \*

*SALUTE*

*Interrogazioni a risposta orale:*

ONNIS. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il tema del risarcimento del danno biologico, conseguenza dell'altrui fatto illecito e definito quale « lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale » (articolo 5 legge 57/01), è tra quelli che più spesso impegnano gli organi giurisdizionali, dando luogo a lunghi contenziosi, soprattutto in vista dell'esatta liquidazione del danno;

è particolarmente avvertita l'esigenza di una normativa che stabilisca i criteri, uniformi su tutto il territorio nazionale, utilizzabili per la quantificazione del risarcimento del danno biologico;

tali lesioni all'integrità psicofisica della persona più frequentemente derivano da sinistri stradali e perciò si inquadrano nell'ambito della responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli. Pertanto, anche considerando l'alta incidenza statistica dagli incidenti stradali con conseguenze purtroppo anche assai gravi per le persone, i giudici, i soggetti responsabili — di solito individuabili nel conducente, nel proprietario del mezzo e nella compagnia assicuratrice — e le vittime attendono da tempo di potersi riferire a regole certe per la valutazione monetaria del danno;

la legge 57/01 ha dettato tali criteri, validi sul territorio nazionale, in riferimento ai danni biologici permanenti, causati da sinistri occorsi nella circolazione di veicoli a motore e natanti, ove la misura dell'invalidità accertata sia pari o inferiore al 9 per cento;

l'articolo 23, comma quarto, legge 12 dicembre 2002, n. 273 (« Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza »), inserito nel capo III di quel testo normativo, intitolato « Disposizioni in materia di RC auto », testualmente disponeva che « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore » della legge in questione « con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato: a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso »;

pur essendo ormai decorso il termine stabilito dal citato articolo 23, comma

quarto, legge 273/02, la tabella in questione non risulta ancora predisposta;

quindi, a proposito della liquidazione delle menomazioni all'integrità psicofisica, valutate tra 10 e 100 punti, mancano tuttora le norme di riferimento e, inevitabilmente, si registrano decisioni anche molto diverse da parte dei giudici di volta in volta aditi. Secondo uno studio recentemente pubblicato, ad esempio, nel caso di un giovane di diciotto anni, cui sia stata riconosciuta un'invalidità pari al 30 per cento, presso il Tribunale di Roma sarà liquidata la somma di euro 70.470, presso il Tribunale di Palermo la cifra di euro 173.813,76; analogamente, ove l'invalidità fosse addirittura pari all'ottanta per cento, a Campobasso si otterrebbero 374.265,74 euro, a Roma 503.568,00 e a Palermo 868.000,73;

pur facendosi ovunque ricorso al sistema tabellare per quantificare la somma da risarcire, presso le sedi giudiziarie — nel perdurare della lacuna normativa che si è evidenziata — si adottano diverse basi di calcolo e si utilizzano differenti criteri di sviluppo delle tabelle di riferimento. In questo senso, ad esempio, si è evidenziato come a Torino i prospetti di liquidazione non dipendano dall'età del danneggiato, che quindi, a diciotto come a sessanta anni, a parità di lesione, conseguirà sempre lo stesso risarcimento, contrariamente a quanto accade presso altri Tribunali. Da queste diverse opzioni dipendono le macroscopiche differenze tra le somme accordate a titolo di risarcimento da parte dei giudici, nelle varie sedi;

più in particolare, mentre 23 Tribunali applicherebbero attualmente le tabelle utilizzate presso la sede di Milano, in altri casi si fa riferimento ai prospetti del Tribunale di Roma, di Pisa, di Lecce, o, ancora, ad altri criteri. Presso il Tribunale di Bari, anzi, alcune sezioni seguirebbero le tabelle della sede milanese, altre sezioni quelle della sede pisana. Del resto, nel medesimo distretto della Corte d'Appello di Cagliari, solo i Tribunali di Oristano e Sassari utilizzerebbero i prospetti elaborati a Milano;

la caotica situazione in sintesi descritta favorisce il contenzioso in sede giudiziaria e ne prolunga i tempi, dando luogo a intollerabili incertezze, in un settore, quale quello dei risarcimenti del danno all'integrità psicofisica, che invece, nel comune interesse, avrebbe bisogno di riferimenti sicuri e univoci. Si è addirittura osservato che le vittime sarebbero indotte a scegliere il foro che liquida gli importi più elevati, in base alla regola per la quale, nei casi ora considerati, l'attore può agire dinanzi al giudice competente secondo il domicilio del convenuto (di solito, anche la compagnia assicuratrice) o secondo il luogo nel quale il sinistro si era verificato;

è dunque indispensabile provvedere con urgenza all'elaborazione delle tabelle, uniche per tutto il territorio nazionale, secondo la previsione dell'articolo 23, comma quarto, legge 273/02. È infatti evidente che, in assenza di tali riferimenti, le valutazioni discrezionali dei giudici, pur razionali e prudenti, non potranno assicurare l'auspicata omogeneità in tutte le sedi giudiziarie;

secondo quanto riferito dalla stampa, recentemente il Ministero della Salute avrebbe avviato — finora senza esiti concreti — le consultazioni per la designazione dei membri della commissione che dovrà indicare i parametri medico-legali da recepire poi nel decreto —:

quali iniziative siano state finora assunte, ed eventualmente con quali risultati, in vista della predisposizione della tabella da utilizzare per il risarcimento delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti, di cui all'articolo 23 comma quarto legge 273/02;

entro quale data si prevede possano concludersi, i lavori che a tale scopo risultino avviati, provvedendosi quindi all'emanazione del decreto ministeriale, in attuazione del disposto del citato articolo 23 comma quarto legge 273/02. (3-03449)

PERROTTA. — *Al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

come si evince da notizie diramate dall'Agenzia *Adnkronos*, in Italia l'igiene ospedaliera è così precaria che su 100 pazienti, 10 si ammalano di una malattia diversa rispetto a quella per la quale sono stati ricoverati;

queste « infezioni ospedaliere » si manifestano in decine di migliaia di casi all'anno con costi altissimi, ma ciò che è ancor più grave è che a volte gli esiti si rivelano fatali;

fra queste vi sono le infezioni che i pazienti si procurano in camera operatoria e nelle pre-camere operatorie —:

quali iniziative il Ministro intenda adottare per contrastare il suddetto fenomeno. (3-03460)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

BATTAGLIA. — *Al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

la spesa farmaceutica, sia pubblica che privata, continua a crescere: solo ad aprile è stato registrato un aumento del 16,5 per cento a carico del SSN;

i farmaci generici, meno costosi perché non gravati da brevetto, non sono stati finora adeguatamente promossi dal Ministero della salute: attualmente il volume di vendita dei farmaci generici nel canale farmacia si attesta a 50 milioni di unità, pari al 3,2 per cento del mercato; il valore di tale vendite corrisponde a 200 milioni di euro, pari all'1,7 per cento del mercato;

l'utilizzo di tali farmaci consentirebbe invece un risparmio significativo, visto che, come stabilito per legge, i medicinali generici vengono immessi in commercio ad un prezzo inferiore del 20 per cento rispetto al farmaco di riferimento —:

se non intenda adoperarsi per una promozione efficace dei farmaci generici, attraverso campagne informative mirate alla sensibilizzazione sia dei medici che dei pazienti. (5-03273)

#### **Apposizione di una firma ad una risoluzione.**

La risoluzione in Commissione Selva n. 7-00437, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 26 maggio 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Naro.

#### **Apposizione di una firma ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta orale Lolli n. 3-03442, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 27 maggio 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Borrelli.

#### **Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale Carbonella n. 3-00601 del 23 gennaio 2002 in interrogazione a risposta scritta n. 4-10219;

interrogazione a risposta orale Carbonella n. 3-02450 del 30 giugno 2003 in interrogazione a risposta scritta n. 4-10220;

interrogazione a risposta orale Burton n. 3-02924 del 13 gennaio 2004 in interrogazione a risposta scritta n. 4-10221;

interrogazione a risposta in Commissione Olivieri n. 5-02984 del 15 marzo 2004 in interrogazione a risposta orale n. 3-03451.